

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al R.G.L. n. 7119 /2012 promossa da:

FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO SPA (C.F. 09709780010), con il patrocinio degli avv.ti Ropolo, Dirutigliano, De Luca Tamajo, Amendolito, Dondi, Favalli

PARTE RICORRENTE

CONTRO

FIOM CGIL (C.F. 97505040010) con il patrocinio degli avv. Pini, Poli, Ingegneri, Martino, Focareta, Alleva

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: Art. 28 fase di opposizione

Alli **7/11/2012** davanti al Giudice dott. Edoardo DENARO compaiono per la società ricorrente l'avv Dirutigliano e per la Fiom il procuratore speciale Valter Vergnano per delega che deposita con gli avv.ti Poli, Pini e Martino.

L'avv Dirutigliano dichiara che la società ricorrente ha modificato la denominazione sociale in Officine Maserati Grugliasco spa.


Il giudice invita i procuratori delle parti alla discussione

Le parti discutono la causa.

La causa viene quindi decisa come dal dispositivo della sentenza fissando in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

Il Giudice

Dott. Edoardo Denaro



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

- SEZIONE LAVORO -

Dispositivo della

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G.L. n. 7119/2012 promossa da:

**FGA OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO SPA, ora
OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO SPA, con il patrocinio degli
avv.ti Ropolo, Dirutigliano, De Luca Tamajo, Amendolito, Dondi, Favalli**

PARTE RICORRENTE

CONTRO

**FIOM CGIL (C.F. 97505040010) con il patrocinio degli avv. Pini, Poli,
Ingegneri, Martino, Focareta, Alleva**

PARTE CONVENUTA

<<<°°>>>

Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

respinge l'opposizione;
condanna la opponente alla rifusione della
spese di giudizio liquidate in € 1500,00
Iva IVA, CPA e successi accessori
Finire in prova 30 il termine per il deposito
della costituzione -
Torino 17.12



3092/12

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

Sent. N.
Spediz. 7/47/12
Depos. 13 NOV. 2012
R.G. 7119/12

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 7119/2012 promossa da:
**OFFICINE MASERATI GRUGLIASCO SPA, già FGA
OFFICINE AUTOMOBILISTICHE GRUGLIASCO SPA**, c.f. e
part. Iva n. 09709780010, con sede legale in Torino, in persona
del suo procuratore speciale dott. Franco Valpreda, per atto
Notaio Maria Turbil Marradi del 6.4.2012, rep. 284.134,
rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Raffaele De Luca Tamajo,
dall'Avv. Prof. Gerlando Dondi, dall'Avv. Francesco Amendolito,
dall'Avv. Giacinto Favalli, dall'Avv. Diego Dirutigliano e dall'Avv.
Luca Ropolo presso i due ultimi elettivamente domiciliata in
Torino, via Mercantini 5, per procura in atti.

PARTE RICORRENTE

CONTRO

**FEDERAZIONE IMPIEGATI ED OPERAI METALLURGICI
FIOM - CGIL**, con sede in Torino, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Elena Poli, Silvia
Ingegneri, Vincenzo Martino e Valentina Pini, elettivamente
domiciliata in Torino per delega in atti.

PARTE CONVENUTA

OGGETTO: opposizione a decreto ex art. 28 Statuto dei
Lavoratori.

Conclusioni per parte ricorrente:

in principalità: revocare il decreto opposto e, per l'effetto, in riforma
delle statuizioni ivi contenute, dichiarare inammissibile e comunque
respingere il ricorso introduttivo ex art. 28 statuto dei lavoratori e le
domande tutte con esso proposte, condannando la Fiom a rifondere



alla società opponente le spese legali della fase sommaria e del giudizio di merito;

in via subordinata: nella non creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento dei contributi sindacali, con obblighi e oneri in capo al datore di lavoro, e quindi così replicare, per modalità, caratteristiche e risultato pratico, le norme di cui all'art. 26, secondo e terzo comma, statuto dei lavoratori, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l'illegittimità dell'art. 1260 cod. civ. in riferimento agli artt. 75, primo e secondo comma, 39 e 41 Costituzione;

in via ulteriormente, gradata: nella non creduta ipotesi che si ritenga legittimo operare cessioni parziali del credito retributivo come strumento al fine del versamento dei contributi sindacali, in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della società di ottenere dalla Fiom Cgil il rimborso delle spese necessarie per dar corso, in modo reiterato (con cadenza mensile), alla contabilizzazione e al versamento della quota di credito ceduta, spese quantificate in un importo non inferiore a euro 7,50 per ogni cessione in ragione di ciascun mese, ovvero in ragione del diverso importo accertando in corso di causa od ancora liquidato in via equitativa da codesto magistrato.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Conclusioni per parte convenuta:

respingere l'opposizione avversaria;

con vittoria di spese, diritti ed onorari anche della fase di opposizione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fiom Cgil, con ricorso depositato il giorno 1.6.2012, evocava in giudizio ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 la FGA - Officine Automobilistiche Grugliasco S.p.A. per sentire dichiarare la antisindacalità del comportamento tenuto da detta società, comportamento consistente nel non aver dato seguito, dal maggio 2012, alle cessioni di credito in proprio favore richieste alla datrice di lavoro dai lavoratori suoi aderenti.

La società convenuta, costituendosi in giudizio, contestava la sussistenza del diritto avversariamente invocato e, comunque,



contestava la sussistenza della dedotta antisindacalità nella condotta tenuta, ampiamente argomentando in proposito.

All'esito degli interrogatori, il giudice adito, con decreto del 9 luglio 2012, accoglieva integralmente il ricorso dichiarando antisindacale la condotta della società opposta, ordinando alla stessa di effettuare le cessioni richieste da Fiom Cgil, disponendo, a cura della convenuta, l'affissione del dispositivo dell'adottato provvedimento nella bacheca aziendale per 15 giorni lavorativi e ponendo, infine, a carico della parte soccombente le spese di giudizio.

Con ricorso depositato il 24 luglio 2012 e ritualmente notificato, proponeva opposizione la FGA, Officine Automobilistiche Grugliasco ora Officine Maserati Grugliasco S.p.A., concludendo come in epigrafe.

L'Organizzazione Sindacale convenuta, costituendosi in giudizio, ribadiva la sussistenza del proprio diritto ad ottenere le somme oggetto delle cessioni di credito operate dai lavoratori e concludeva essa pure come in epigrafe.

All'udienza fissata per la discussione, all'esito della stessa da parte dei difensori, la causa veniva decisa come dal dispositivo della sentenza, fissando in giorni 30 il termine per il deposito della motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte, con la sentenza resa a Sezioni Unite 21.12.2005 n. 28269, ha affermato come sia ammissibile, senza limitazioni, il ricorso a tutti i possibili strumenti negoziali idonei a realizzare lo scopo del versamento in favore dei sindacati della quota associativa mediante ritenuta sulla retribuzione, compresi, tra questi, la cessione del credito, per sua natura connotata dall'irrelevanza del consenso del debitore ceduto.

In applicazione del detto principio, ampiamente sviluppato nella pronuncia riportata sotto una pluralità di angolazioni, pronuncia fornita della massima autorevolezza, la società opponente avrebbe dovuto dar corso alla ritenuta delle quote sindacali richieste dai lavoratori e curare il versamento del relativo importo alla organizzazione sindacale interessata.

Non essendo ciò avvenuto, con conseguente lesione di un diritto primario dell'organizzazione, quale quello del suo finanziamento, attesa l'evidente difficoltà di far luogo alla riscossione dei



contributi presso ciascun lavoratore, la sussistenza di una condotta foriera di pregiudizio per il sindacato è oggettiva, così come ritenuto da numerosissime decisioni giurisprudenziali ai più vari livelli.

Ritiene questo decidente, peraltro, di dover prendere posizione su due osservazioni della difesa della Officine Grugliasco S.p.A.

La prima osservazione riguarda il fatto che le quote di cui la Fiom Cgil richiede il versamento in suo favore sarebbero in parte non afferenti alla retribuzione di propri iscritti, riferendosi invece alla integrazione salariale, gravante sull'Inps, percepita in relazione a periodi di sospensione dal lavoro attraverso meccanismi contabili di conguaglio.

All'osservazione è sufficiente rilevare, per ritenerla non meritevole di attenzione ai fini del decidere, come in merito ad essa non sussista nessun sostanziale interesse da parte del datore di lavoro. Se pure il lavoratore nella sua delega rimessa all'azienda tramite il sindacato di appartenenza può avere usato solo la locuzione "retribuzione" e non

una locuzione di più ampia portata, occorrendo avere riguardo alla sostanza della situazione, è evidente come la portata da attribuire alla espressione non possa che riferirsi all'importo mensile ricevuto fisicamente dal datore di lavoro.

La seconda osservazione riguarda la sussistenza di un costo aziendale per dar corso alle operazioni necessarie per giungere all'accreditamento in favore del sindacato interessato delle quote ritenute a ciascun lavoratore.

Che le operazioni abbiano un costo, peraltro dalla società opponente non analiticamente provato nella sua quantificazione, è certo ma è altrettanto certo come, a prescindere dall'obbligo di sopportarlo sulla base di un'intesa contrattuale nella fattispecie non sussistente con Fiom Cgil, non si può ignorare come tutta la gestione salariale del rapporto di lavoro abbia suoi costi, differenti da lavoratore a lavoratore. Certamente differente è il costo di gestione di un lavoratore la cui prestazione non presenti nel mese di riferimento situazioni particolari rispetto alla gestione di un lavoratore che possa avere avuto periodi di malattia, di maternità o di permessi e, più in termini con quanto in discussione, di un lavoratore che abbia effettuato cessioni di una quota del proprio trattamento economico.



Non essendo risultato provato che i costi di gestione siano differenziati a carico dei lavoratori e, soprattutto, che risulti gravato il dipendente con il salario decurtato da trattenute in favore, in via esemplificativa, del coniuge o di terzi creditori, il volere onerare ritenute, come quelle per cui è causa, di uno speciale carico costituirebbe un aggravio con riflessi negativi sul sindacato dall'evidente portata discriminatoria.

Per le ragioni addotte si impone la pronuncia di cui al dispositivo, anche per le spese di giudizio.

P . Q . M .

Il Giudice del Tribunale Ordinario di Torino - Sezione Lavoro

Visto l'art. 429 c.p.c.

respinge l'opposizione;

condanna la opponente alla rifusione delle spese di giudizio liquidate in euro 1.500,00 oltre iva, cpa e successive occorrendo.

Torino, 7.11.2012

IL GIUDICE
Dott. Edoardo DENARO

IL CANCELLIERE
Dr. Roberto ASTOLFI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi 13 NOV. 2012

IL CANCELLIERE
Dott. Roberto ASTOLFI